

Prot. 10899/p/ep

Roma, 22 giugno 2022

A tutte le Casse Edili/Edilcaso

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione della
CNCE

Loro Sedi

Comunicazione n. 821

Oggetto: FAQ Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021

Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni CNCE (in particolare Com. nn. 779 – 798 – 803 – 805 – 812) e, ad integrazione delle FAQ ivi allegate, si allegano alla presente ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.

Gli uffici della Commissione rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Cordiali saluti

Il vicepresidente
Cristina Raghitta

Il Presidente
Carlo Trestini



Allegato: 1



FAQ CNCE_EDILCONNECT V

- 1. Gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e rispetto ai quali sia stata fatta un'unica DNL, prima di quella data, sono soggetti alla verifica di congruità?*

Fermo restando quanto previsto dalla FAQ n. 11 contenuta nella COM. CNCE n. 803/2021, gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e per i quali alla medesima data sia stata già effettuata un'unica DNL valevole per tutto l'accordo quadro, non sono soggetti alla verifica di congruità.

- 2. I costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, e altre della medesima natura rilevano ai fini dell'importo dei lavori edili, per il calcolo della congruità??*

No, ai fini della congruità rilevano solo il costo dei lavori edili (*a tal proposito cfr anche FAQ n. 4 della COM. CNCE. n. 803/2021*).